REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO 8

"Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari"

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Assunto il _____ Prot. n° 972)

30 AGO. 2016

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 10381 del 1-9-2016

Oggetto: Legge 82/06, articolo 9-Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dei mosti e dei vini, compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvée) atte a dare vini spumanti. Campagna vendemmiale 2016/2017.

.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Vista la L.R. del 13/5/96 n° 7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 2661 del 21/06/1999 recante: "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n° 7/96 e dal Decreto Legislativo n° 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;

Vista la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito l'incarico, all'Ing. Carmelo Salvino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari";

Vista la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";

Vista la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";

Visto il Regolamento (CE) n. 1308 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l'allegato VIII parte I, disposizioni specifiche per le pratiche enologiche, lettere A e B;

Visto il Regolamento (CE) della Commissione del 10 luglio 2009 n. 606 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l'allegato II;

Visto la legge nazionale del 20 febbraio 2006 n. 82 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010 n. 61 «Tutela delle denominazioni di origini e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88»;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 n. 278 che detta disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto il D.D.S. n° 7421 del 27/06/2016, che determina il periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016 e prevede l'inizio di tali pratiche a partire dal giorno 1 agosto 2016;

Viste le richieste presentate dai Consorzi di Tutela Vini e da Confagricoltura che segnalano che nel territorio della Regione Calabria si sono verificate condizioni climatiche caratterizzate da alte temperature, piogge e grandini nella prima decade di agosto, che potrebbero portare a una maturazione dell'uva non ottimale, e di conseguenza essere vendemmiate con un tenore zuccherino non sufficiente.

Considerato che:
• l'allegato VIII Parte I lettera A e B del Reg CE 1308/2013 prevede che gli stati membri possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto d'uva, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve classificabili in conformità a quanto previsto dall'art. 81, fino a un massimo di 1,5 % vol quando le condizioni climatiche lo richiedano;

• l'allegato II del Regolamento (CE) 606/2009 prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le Regioni e le varietà per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5 % in vol;
• la sopracitata L. n. 82/2006 art. 9 comma 2 prevede che le Regioni autorizzino annualmente con proprio provvedimento l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a divenire vino, vino IGP e vino DOP e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti ivi compresi i
VSQ;
• le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale indicata;

Accertato che, sulla scorta delle note inviate dai Consorzi di Tutela Vini e dal Presidente Regionale di Confagricoltura e dalla relazione redatta dall'unità organizzativa di Crotone, che per la vendemmia 2016 sussistono le condizioni per autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli sopra citati, ottenuti nelle aree viticole della Calabria per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, IGP e DOP;

Preso atto del parere favorevole espresso nella riunione del 22 agosto 2016, dalla filiera vitivinicola Calabrese, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per l'intero territorio regionale;

Considerato che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per il bilancio regionale;

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente provvedimento:

Di autorizzare per la campagna vitivinicola 2016/2017 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5,vol., delle uve fresche, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria, atti a diventare:
a) Vini;
b) Vini ad indicazione geografica protetta (IGP) per tutte le tipologie e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Di stabilire, che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Calabria ai sensi della D.G.R. n 419 del 07/07/2007 e modificata con DGR n° 267 del 29/07/2013;

Di autorizzare, per la campagna vendemmiale 2016/2017, nel territorio della Regione Calabria, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita dei prodotti atti a dare spumanti, vini spumanti di qualità;

Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione nel territorio della Regione Calabria, atte alla spumantizzazione;

Di disporre, che copia del presente atto, venga trasmesso al MIPAAF e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il territorio;

Di dare atto che il presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e di renderlo disponibile altresì sul sito del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria.

Ing. Carmelo Salvino